

COMUNE DI FERENTILLO

STATUTO

Delibera n. 10 del 12.5.2006

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Ferentillo esercita la propria autonomia, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, adoperandosi per migliorare la qualità della vita nel rispetto della Costituzione e delle leggi statali e regionali, anche coordinando la sua attività con quella di altri Enti internazionali e nazionali.

2. Il Comune partecipa alle iniziative per l'integrazione europea.

3. Il Comune coopera con la Provincia, la Comunità Montana, la Regione e con gli altri comuni per il perseguimento della soddisfazione degli interessi pubblici sottesi alla programmazione statale e regionale.

4. Il Comune partecipa, secondo le modalità stabilite dalla legge, alla formazione di strumenti di programmazione regionali e provinciali.

5. Il Comune di Ferentillo partecipa con i Comuni di Arrone, Montefranco e Polino allo scopo di promuovere lo sviluppo economico, sociale e di difesa e salvaguardia dell'ambiente con

iniziative ed attività comprensoriali. Tali finalità verranno realizzate attraverso convenzioni o accordi di programma tra gli stessi Enti.

Art. 2 – Principi fondamentali

1. Il comune ispira la propria attività ai principi contenuti nella Costituzione della Repubblica, garantendo la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e degli stranieri che si trovino nel territorio, senza distinzione di sesso, di razza, di idea politica e/o di religione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. Ispira altresì la propria attività al principio di solidarietà e sussidiarietà.

2 . Il comune garantisce l'imparzialità, l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

4. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 3 - Pari opportunità

1. Il comune assicura condizioni di pari opportunità' tra uomo e donna ai sensi della legge 10.4.1991, n.125 e promuove le presenze di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del comune nonché' degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 4 – Ambiente – Patrimonio Artistico e Culturale

1. Il comune cura la conservazione e la promozione delle risorse ambientali presenti nel proprio territorio e delle tradizioni locali, a tal fine:

- a) promuove la piena valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, architettonico ed artistico presente in ogni zona del territorio comunale esaltandone le specialità;
- b) orienta gli interventi di tutela sanitaria, di igiene e di profilassi pubblica, al supremo bene della salute del cittadino mediante politiche coordinate con la tutela ambientale, con l'educazione sanitaria ed, in generale, con le attività di prevenzione;
- c) concorre all'affettiva attuazione del diritto allo studio ed alla formazione culturale permanente del cittadino;
- d) favorisce la politica sportiva come forma di tutela attiva della salute, di socializzazione e di educazione alla conoscenza ed il rispetto di se e degli altri; favorisce l'uso del tempo libero come insieme di scelte e di attività orientate alla corretta utilizzazione delle risorse ambientali ed alla piena fruizione dei beni culturali del proprio territorio;
- e) favorisce la valorizzazione delle tradizioni culturali, artistiche e folcloristiche;

- f) concorre alla valorizzazione dell'agricoltura e dell'artigianato e promuove lo sviluppo della piccola impresa e della cooperazione;
- g) partecipa allo sviluppo del turismo con azioni promozionali che concorrono allo sviluppo economico valorizzando il proprio patrimonio storico, ambientale, culturale e artistico;
- h) particolare attenzione rivolge alla politica di tutela dell'infanzia e opera per una migliore integrazione degli anziani;
- i) promuove ogni iniziativa che tutela e favorisce la partecipazione dei cittadini disabili alla vita civile, sociale, ed economica cercando di rimuovere ogni barriera.

Art. 5 - Territorio

1. Il territorio del comune attraversato del fiume Nera comprende oltre il capoluogo (Matterella e Precetto) le seguenti frazioni: Castellonbasso, Castellonalto, Colleolivo, Colli, Gabbio, Le Mura, Leazzano, Loreno, Macchialunga, Macelletto, Macenano, Monterivoso, Nicciano, Sambucheto, San Mamiliano, Terria, Umbriano e Volparo; si estende per Kmq. 69,61 e confina con i Comuni di Arrone, Montefranco, Spoleto, Scheggino, Monteleone di Spoleto, Leonessa e Polino.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6 – Albo Pretorio

1. Il comune ha un albo pretorio, per le pubblicazioni degli atti di avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dei regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

2. Il segretario o dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 7 – Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Ferentillo e con lo stemma concesso con Decreto in data 10 Marzo 1940. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 31 maggio 1935. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 8 – Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 9 – Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa - funzionale - definita in apposito regolamento, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Art. 10 – Presidenza

1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Sindaco, se ricopre la carica di consigliere comunale.

2. Qualora il vicesindaco non ricopra la carica di consigliere comunale, il consiglio procede all'elezione del vicepresidente a maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il Presidente dirige i dibattiti ed assicura l'ordine delle sedute e la regolarità delle discussioni e delle votazioni, secondo le modalità e con i poteri stabiliti nel regolamento.

Art. 11 – Sessioni e convocazioni

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria.

2. Il consiglio è convocato in via straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, entro 20 giorni dalla richiesta . La richiesta di convocazione deve essere accompagnata dalla proposta deliberativa avente ad oggetto la richiesta stessa.
3. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; in caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco.
5. La convocazione del consiglio è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o di un dipendente appositamente incaricato. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in

modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini, mediante affissione di manifesti almeno tre giorni prima.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 12 – Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti di realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio prevede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o

modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13 – Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con apposito regolamento.

Art. 14 – Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte

del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

3. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

5. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.

6. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri si organizzano in gruppi con riferimento alle liste in cui sono stati eletti secondo le disposizioni del regolamento.

Possono essere costituiti gruppi diversi di almeno due consiglieri.

2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere eletto, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Art. 16 – Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 17 – Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori, ai consiglieri o ai responsabili dei servizi ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;

c) sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

d) convoca i comizi per i referendum comunali;

e) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

f) nomina e revoca il vicesindaco e gli assessori;

g) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

h) conferisce e revoca al segretario comunale, e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale

nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

l) nomina, sentiti i capogruppo, i rappresentanti del consiglio nelle commissioni interne previsti dai regolamenti comunali;

m) rappresenta il comune in giudizio, sia attore che convenuto;

n) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 18 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

2. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 19 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede, provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20 – Vice sindaco

1. Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;

2. In caso di assenza del vicesindaco le funzioni vicarie del sindaco sono esercitate da un assessore secondo l'ordine di supplenza indicato dal sindaco nell'atto di nomina.

Art.21- Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 23 - Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività nella seduta avente all'ordine del giorno la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 24 - Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero minimo di 2 a un numero massimo di 4 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri o tra cittadini non facenti parte del consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio e intervengono nella discussione sulle materie di competenza, ma non hanno diritto di voto.

Art. 25- Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

5. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o morte.

Art. 26 - Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27 - Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. In quanto organo di governo, la Giunta adotta, oltre a quanto espressamente previsto dalla vigente legislazione, i seguenti atti:

a) direttive generali d'indirizzo per l'azione amministrativa e per l'attività gestionale;

b) intitolazione strade ed edifici comunali;

c) autorizzazione a stare in giudizio, promuovere, conciliare e transigere liti, assicurando il patrocinio legale del Comune e nominando gli arbitri per i collegi arbitrali;

d) patrocinio comunale in favore di mostre e manifestazioni di qualsiasi genere organizzate da terzi;

e) determinazione tariffe e canoni secondo la disciplina generale approvata dal comune;

f) concessione di contributi;

4. Qualora a deliberazione comporti impegno di spesa, questo sarà assunto dalla stessa Giunta comunale.

5. La giunta, inoltre, compie tutti gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza esclusiva.

Art. 28 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano col voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto, se non diversamente imposto dalla legge, le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona.

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario, quelli del consiglio comunale, sono approvati dal consiglio comunale nella seduta successiva.

5. Quando per la validità delle sedute degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso in cui questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico per eccesso all'unità superiore.

6. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.

7. Le deliberazioni che comportano spese a carico del bilancio comunale devono contenere l'impegno di spesa e costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio. Su dette deliberazioni e su quelle che comportano diminuzione di entrata, deve essere richiesto il parere preventivo del responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile

TITOLO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 29 – Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Terni, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione

comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

4. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici.
- c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 30 – Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 31 – Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 32 – Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato a richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

3. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

4. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Art. 33 – Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato dal consiglio comunale.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 34 – Associazionismo

1. Il comune sostiene e valorizza le libere forme associative civili e religiose, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:

- a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipula di convenzioni per la loro attuazione;
- b) - garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso.
- c) - mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrente per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
- d) - affida ad associazioni e comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il Comune istituirà un apposito elenco cui iscrivere le associazioni costituite per il perseguimento di finalità socialmente apprezzabili, riconosciute come tali con atto deliberativo della giunta comunale.

Art. 35 – Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune si adopera affinché le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 36 – Contributi alle Associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dell'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 37 - Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività di promozione dello sviluppo civile ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi. A tal fine promuove:

- a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
- b) il collegamento dei propri organismi con gli organismi di partecipazione;
- c) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi di organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture e spazi idonei.

2. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici problemi o situazioni locali.

Art. 38 – Forme di consultazione della popolazione: istanze, petizioni, proposte.

1. Il comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.

2. Gli organismi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengono opportune.

3. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il sindaco, in

considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine. Il sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alla quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

4. Le forme associative possono chiedere informazioni al sindaco e alla giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

Art. 39 – Referendum

1. Possono essere indetti referendum propositivi e abrogativi.

2. Il consiglio comunale, può deliberare l'indizione di referendum interessanti di norma tutto il corpo elettorale.

Il consiglio comunale, accertata l'ammissibilità delibera l'indizione di referendum quando ne faccia richiesta il 33% degli iscritti nelle liste elettorali del comune, con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività.

3. La deliberazione consiliare che indice il referendum deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.

4. Possono essere indetti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

5. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali

e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale
- b) regolamento del consiglio comunale
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

6. I referendum vengono effettuati non più di una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 giugno. La data di effettuazione è indicata con provvedimento del Sindaco, da emanarsi entro il 28 febbraio, in base alla deliberazione di cui al comma 2. Non possono essere proposti referendum, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

8. L'ufficio comunale per il referendum è composto da tre garanti, nominati dal consiglio comunale, con voto limitato. Il consiglio nomina tra i tre garanti il presidente. Il consiglio nomina anche tre garanti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento, assicurando comunque la presenza di un garante che costituisca espressione della volontà della minoranza. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale designato dal consiglio comunale.

9 . Il quesito sottoposto a referendum è approvato, se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

10. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di referendum, debbono essere usati appositi moduli forniti dalla amministrazione comunale e vidimati dal segretario. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre a referendum. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in numero non inferiore a dieci. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre 6 mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la raccolta delle firme, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.

11. Le norme per l'attuazione dei referendum sono stabilite in apposito regolamento.

TITOLO V

FINANZA LOCALE

Art. 40 – Finanza locale

1. Il comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 41 – Bilancio e rendiconto della gestione.

1. Il comune delibera entro il termine fissato dalla normativa il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
2. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
3. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
4. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
5. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il termine previsto dalle leggi vigenti.

Art. 42 - Mancata approvazione, nei termini, del bilancio di previsione.

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo fa predisporre d'ufficio dal responsabile della ragioneria per sottoporlo al consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43 – Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il comune approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

2. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 44 – Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta un revisore dei conti.

2. Il revisore è scelto ai sensi dell'art.57, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste

dall'articolo 2399 del codice civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.

Il revisore collabora con il consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il revisore può chiedere alla giunta che vengano effettuate verifiche.

5. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

Art. 45 – Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità disciplina la metodologia e le linee guida del controllo economico della gestione.

2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, il controllo di gestione, oltre che alla verifica degli equilibri di gestione,

dovrà essere mirato alla determinazione e alla valutazione dei costi economici dei servizi, all'uso ottimale del patrimonio, delle risorse finanziarie e umane disponibili.

3. Il controllo di gestione deve inoltre assicurare agli organi di governo del comune tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo e le scelte programmatiche attraverso un'analisi sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi e sulla produttività in termini quantitativi e qualitativi.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

Art. 46 – Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella suddivisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 47 – Organizzazione degli Uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 48 – Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il segretario e il direttore se nominato, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità

dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario e al direttore se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 49 - Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione in convenzione dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 50 – Funzioni del Segretario Comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

2. Il segretario comunale :

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività sotto il profilo amministrativo;
- b) può esercitare, a livello dirigenziale, altre funzioni che gli vengano attribuite dai regolamenti comunali, o conferite dal Sindaco con atto ricettizio, comprese anche quelle concernenti i compiti riguardanti i responsabili di area o di servizio;
- c) svolge i compiti assegnati per legge al direttore generale, quando non sia stato nominato un direttore generale esterno e tale funzione gli sia stata conferita dal Sindaco;
- d) emette parere di regolarità tecnica esclusivamente sulle deliberazioni di approvazione o modifica dello statuto, del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, del regolamento sui contratti del Comune e su quelle che riguardino la individuazione di sue funzioni in conseguenza di norme di legge e di statuto;

- e) autorizza le missioni, i congedi e i permessi per i responsabili di servizio, quando non sia stato nominato il direttore generale;
- f) presiede le commissioni di concorso per la copertura di posti vacanti del personale apicale di servizio;
- g) svolge tutte le altre funzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti.

3. Il segretario comunale risponde di quanto ai punti precedenti unicamente al sindaco.

4. Il segretario comunale, quando si delibera su questioni nelle quali egli od i suoi parenti od affini entro il quarto grado abbiano interesse, deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e votazione. In tal caso il consiglio o la giunta incaricano un proprio membro a svolgere le funzioni di segretario.

Art. 51 – Direttore Generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 52 – Compiti del Direttore Generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 53 – Funzioni del Direttore Generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriali del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

Art. 54 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1.I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal sindaco ed esercitano le competenze loro assegnate dalla legge.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale esercitando le funzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto, ed in particolare:

- a) stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti;
- b) approvano i ruoli dei tributi e dei canoni;
- c) gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- d) provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni;

svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono alle autentiche e alla legalizzazioni;

- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di competenza del sindaco;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco, dal segretario e dal direttore se nominato;
- j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione.

Art. 55 – Incarichi a Tempo Determinato

1. La Giunta può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e, eccezionalmente, di diritto privato posti di responsabile dei settori o degli uffici di alta specializzazione.

2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco ed è rinnovabile,

3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

TITOLO VII

SERVIZI PUBBLICI

Art. 56 - Forma di gestione.

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la

società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

3. È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 59, comma 2.

4. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000.

Art. 57 - Gestione in economia.

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo precedente.

Art. 58 - Aziende speciali.

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso

aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.

6. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la

decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

7. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

8. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

9. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

10. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

11. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 59 - Istituzioni.

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero, non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo relativo alle aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 60 - Società.

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113- bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e

regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 61 - Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi.

1. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 62 - Tariffe dei servizi.

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art.117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VIII

Forme di associazione e di cooperazione

Art. 63 - Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali - Consorzi.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

4. Il comune partecipa altresì a consorzi per la gestione associata di uno o più servizi con altri comuni o con la provincia istituiti secondo la norme previste per le aziende speciali, sulla base di una convenzione approvata, unitamente allo statuto del consorzio, con deliberazione del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 64 - Accordi di programma.

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Qualora l'accordo di programma dovesse comportare variazione degli strumenti urbanistici, il previo assenso del sindaco allo stesso dovrà essere ratificata dal consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti lo stesso, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla manifestazione di volontà del Sindaco, a pena di decadenza.

3. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 65 – Modifiche allo Statuto

1) Le iniziative di modifica e/o integrazione del presente statuto possono essere proposte:

- a. da un quinto dei consiglieri;
- b. dalla Giunta;
- c. dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che le esercitano mediante un progetto redatto in articoli, recante almeno 250 firme. Alle iniziative proposte verrà garantita idonea forma di pubblicità.

2. Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

Art. 66 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune.

2. Il Comune approva entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso. Fino all'adozione di detti regolamenti resteranno in vigore le precedenti disposizioni normative.